



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO**

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. De Pasquale Italo Mirko, ha emesso la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL  
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII**

**letta** l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 16.06.2025 nell'interesse del sig. **Nicolaci Tonio** (C.F.: NCLTNO83H13C978T) con l'ausilio del gestore della Crisi, Avv. Luca Carmelo Ficuciello;

**confermata** la competenza del presente Tribunale e l'ammissibilità del piano come da decreto reso in data 30 giugno 2025 e comunicato ai creditori in pari data;

**letta** la relazione presentata dal gestore della crisi ai sensi dell'art. 70 CCII in data 20 ottobre 2025;

**preso atto** delle osservazioni presentate dai creditori;

**osservato** dapprima che gli stessi lamentano l'inammissibilità della presente proposta atteso che il ricorrente in passato ha già presentato domanda di ristrutturazione dei debiti (RG PU 44/2022), omologata con sentenza del presente Tribunale in data 15/02/2023 e, poi, revocata con sentenza della Corte di Appello in data 25.05.2023;

**osservato** che la revoca della ristrutturazione dei debiti in capo al ricorrente è intervenuta a causa dell'accertamento dell'erronea valutazione del valore dell'immobile di proprietà del ricorrente medesimo con pregiudizio delle ragioni dei creditori;

**rilevato**, quindi, che la ristrutturazione dei debiti omologata in precedenza da questo Tribunale non è stata revocata per inadempimento da parte del sig. Nicolaci nell'esecuzione del piano ma per pregiudizievoli ragioni tecniche che non impediscono la ripresentazione del piano con modifiche delle criticità rilevate a salvaguardia delle anzidette ragioni creditorie;

**ritenuto**, difatti, che la revoca dell'omologazione da parte della Corte d'Appello non preclude di per sé una nuova domanda purché non si tratti di una mera riproposizione identica e infondata ma di un nuovo piano effettivamente riformulato a tutela dei creditori;

**vista** la nuova perizia asseverata dall' Ing. Ruggero Serrano e, quindi, la sanatoria delle carenze formali evidenziate dalla Corte di Appello di Lecce;

**osservato** che la proposta scrutinata consente un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, in quanto la liquidazione dei beni intestati al debitore permetterebbe di avere un ricavato inferiore alle somme messe a disposizione dal proponente con il presente piano del consumatore;

**rilevato** che l'Agenzia delle Entrate non ha avanzato contestazioni di merito limitandosi a precisare il debito tributario per complessivi euro 533,02 in privilegio;

**rilevato**, invece, che le deduzioni dei creditori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in tema di violazione del merito creditizio non possono trovare luogo in questa sede in ragione delle peculiarità che hanno prodotto la situazione di sovraindebitamento del ricorrente;

**considerato**, in particolare, che, pur avendo il ricorrente senz'altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la sua situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate dal gestore della crisi che appaiono comprovate a questo giudicante e idonee ad integrare il requisito della *meritevolezza* alla luce della sua nuova declinazione, avendo il debitore finito per alimentare il proprio sovraindebitamento nel tentativo ragionevole, benché non coronato da successo, di pagare le obbligazioni rivenienti dalle spese di mantenimento dei figli (dopo la separazione), da quelle di ristrutturazione della casa familiare (prima dell'acquisito della attuale) in favore dell'ex coniuge, per tacere dell'imprevedibilità delle spese legali a seguito della separazione coniugale;

**considerato** che la proposta formulata prevede il regolare pagamento del mutuo secondo l'ammortamento in essere, il versamento di € 15.000,00 a soddisfazione del 100% dei creditori appartenenti alla classe dei prededucibili e dei privilegiati e il pagamento dei chirografari al 0,67%;

**ritenuto**, conclusivamente, che il piano proposto appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa della liquidazione controllata atteso che la presenza del creditore ipotecario non può portare ad una soddisfazione maggiore dei creditori chirografari;

**ritenuto** pertanto che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;

**ritenuto** altresì che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare sicché, come tale, può essere omologato.

**p. q. m.**

visto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. **Nicolaci Tonio (C.F.: NCLTNO83H13C978T)**, residente in [REDACTED]

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio M. Manco (pec: antonio.manco@pec.it), giusta procura in atti, con l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Luca Carmelo Ficuciello, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,

**dispone**

che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

**dispone**

più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

**dispone**

l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it) (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

**dà atto**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**manda**

**alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;**

**dichiara**

**chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.**

Lecce, 24.10.2025

**PROC. N. 163/2025 sub/1 P.U. R.R.D.**

Il Giudice Delegato  
dott. Italo Mirko De Pasquale